



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/01/12
Rif. n. 558/43-SG.34-PAO del 26.02.2025

Roma, data del protocollo

OGGETTO: *“Quesito. Benefici Legge 104 e requisito dell'alternanza all'assistenza dubbi interpretativi. Richiesta chiarimento”.*

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi informativi.

Come noto a seguito dell'introduzione del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha trasposto la direttiva (UE) 2019/1158, è stato superato, nell'ambito della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il principio del "referente unico dell'assistenza", consentendosi la fruizione frazionata del beneficio assistenziale (in relazione al quale si rimanda anche alla circolare della predetta Direzione centrale del 12 agosto 2022).

A questo proposito, come codesta O.S. ha rilevato, la previsione normativa ha inciso sul tessuto complessivo della disciplina assistenziale, tanto che, con messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, l'INPS ha ritenuto che anche il congedo straordinario biennale ai sensi dell'articolo 42, commi 5 e 5 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possa essere oggetto di fruizione frazionata, sebbene la novella normativa non lo abbia direttamente riguardato ¹.

In questo quadro, dunque, i permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 e il congedo straordinario di cui all'articolo 42, commi 5 e 5 bis, del decreto legislativo n. 151/2001, potranno essere ripartiti tra più soggetti legittimati, nei limiti complessivi stabiliti dalle fonti di riferimento.

¹ Il messaggio afferma, infatti, che è possibile "[...] autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

La stessa Direzione, nel concordare con codesta O.S., rappresenta, pertanto, l'opportunità di una armonizzazione applicativa delle discipline.

E' stato già evidenziato come a un soggetto bisognoso di assistenza possa corrispondere una e una sola assenza giustificata: sicché la fruizione, in un giorno determinato, a qualunque titolo, di un beneficio con finalità assistenziali esclude che, allo stesso o ad altro titolo, possa essere ammessa altra assenza.

In merito al dubbio interpretativo anche rispetto alle modalità applicative degli "accessori" agli istituti in questione sembrerebbe potersi, ragionevolmente, distinguere tra benefici accessori frazionabili o infrazionabili.

Per i primi, può concludersi che l'accessorio segue il principale: sicché, il dipendente che fruisca del beneficio assistenziale potrà, pro quota, avvalersi anche del conseguente accessorio. A titolo d'esempio, può richiamarsi il beneficio accessorio dell' *"esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104"*, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57. L'esonero potrà essere di volta in volta richiesto dal lavoratore che, in concreto, presti assistenza al soggetto debole, ferma restando la sussistenza dei presupposti generali previsti dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato ai fini del riconoscimento del beneficio. In particolare, tra gli altri, la c.d. "vivenza a carico", come rammentato in numerosi precedenti.

Per contro, deve ritenersi che talaltri accessori siano da considerare in termini di infrazionabilità, incidendo in via stabile sulla posizione lavorativa del dipendente interessato. Pare essere la consumazione *uno actu* del beneficio a implicare che esso non possa essere ripartito tra i legittimati. Si allude, a titolo d'esempio, all'agevolazione del trasferimento alla *"sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere"*, di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Sebbene possa teoricamente predicarsi la sussistenza di un autonomo titolo in capo a ciascun legittimato, la circostanza che la legge si ispiri allo schema dell'unicità del beneficio (seppure eventualmente ripartito²) induce a ritenere che la situazione di vantaggio sia da circoscrivere ad un legittimato in via esclusiva.

Convincimento alimentato dal fatto che la previsione è posta non già nell'interesse del dipendente, bensì della persona fragile³: talché, l'esigenza di quest'ultima appare

2 È il caso dell'astensione dal lavoro per tre giorni: si tratta di un beneficio unico, nell'interesse dell'assistito, eventualmente divisibile tra i legittimati.

3 Del resto, Come rammenta Cons. St., Sez. II, 15 luglio 2024, n. 6299: *"il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito"*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

soddisfatta qualora un *caregiver* sia stato posto nelle condizioni di garantire continuativa assistenza. Vale a corroborare questa tesi, infine, anche il dispiegamento del principio di buona fede, che esige che si fruisca dell'agevolazione in modo da non pregiudicare gli assetti organizzativi della Polizia di Stato⁴.

Talché, in presenza di benefici "indivisibili", pare se ne verifichi la "concentrazione" in capo ad uno solo dei legittimati.

In ultimo, a chiarimento, la Direzione in questione sottolinea che l'art. 42, comma 5-bis, non è stato inciso dal d.lgs. 105 del 2022, che, invece, ha apportato modifiche solo all'art. 33, comma 3 della legge 104 del 1992.

Pertanto, resta fermo il principio secondo il quale il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, continua a non poter essere attribuito a più di un dipendente.

La Direzione precisa che riguardo il messaggio INPS n. 4143 del 22 novembre 2023, è condivisibile che il congedo in parola e il permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possano essere riconosciuti in favore di dipendenti diversi.

Resta il fatto che chi fruisce del congedo di cui all'art. 42, comma 5, possa ottenerlo in forma frazionata e non necessariamente continuativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

⁴ Va rammentato, infatti, come si sia in presenza di interesse legittimo, la cui soddisfazione è condizionata all'interesse pubblico: cfr. Cons. St., Sez. III, 20 novembre 2024, n. 9322. Conforme Cons. Stato, Sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7938.